



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2022
COM(2022) 168 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo sul trasporto di merci su strada
tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova**

ALLEGATO

Direttive di negoziato in vista di un accordo sul trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova

1. OBIETTIVI NEGOZIALI

Consentire la liberalizzazione del trasporto di merci su strada, in termini di diritti di transito e di diritti di trasporto internazionale bilaterale, tra la Moldova e l'Unione per la durata dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- 1) L'accordo dovrebbe liberalizzare il trasporto di merci su strada concedendo diritti di accesso agli operatori moldovi e dell'Unione europea per quanto riguarda il transito e il trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione europea e la Moldova. L'accordo dovrebbe mantenere o aumentare il livello di accesso al mercato o altre opportunità commerciali disponibili nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti in materia di trasporto su strada tra gli Stati membri dell'UE e la Moldova.
- 2) L'accordo dovrebbe fare fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e dovrebbe comprendere una clausola linguistica a tale scopo.
- 3) L'accordo dovrebbe essere temporaneo e applicarsi finché l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina continuerà ad avere ripercussioni gravi sulle operazioni di trasporto e sulle infrastrutture di trasporto ucraine.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

L'accordo, essendo successivo agli accordi bilaterali esistenti in materia di trasporto su strada tra gli Stati membri e la Moldova, prevarrà sulle disposizioni di tali accordi.

Al termine dell'accordo, si applicheranno nuovamente gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri dell'UE e la Moldova, a meno che e fino a quando l'Unione non concluda un altro accordo con la Moldova nel settore dei trasporti su strada.

4. GESTIONE DELL'ACCORDO

È opportuno istituire un comitato misto composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione dell'accordo e della sua corretta attuazione, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento, a seguito della loro modifica, delle norme dell'UE incluse in un allegato dell'accordo che la Moldova deve rispettare, nonché delle nuove norme applicabili nel settore dei trasporti su strada adottate a livello dell'Unione.

Gli esperti moldovi possono essere ammessi a partecipare in qualità di osservatori ai gruppi di esperti istituiti dall'Unione che si occupano della legislazione dell'Unione che la Moldova dovrà applicare, che figurerà in un allegato dell'accordo.

L'accordo dovrebbe comprendere un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e vincolante, che garantisca la corretta applicazione dell'accordo stesso.

Fermo restando il meccanismo di risoluzione delle controversie, l'accordo dovrebbe includere disposizioni da applicare in caso di inadempimento dei suoi obblighi, quali la possibilità di adottare opportune misure di salvaguardia o di sospendere in tutto o in parte i diritti o i privilegi concessi ai sensi dell'accordo.

5. CONDUZIONE DEI NEGOZIATI

La Commissione condurrà i negoziati conformemente alle presenti direttive e garantirà un adeguato coordinamento con i negoziati in corso e futuri in altri settori pertinenti.